

**Accordo
tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi
per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.**

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente, Dott. Luca Zaia;

E

l'Università degli Studi di Padova (CF. 8000648021) con sede in Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Rosario Rizzuto;

E

l'Università degli Studi di Verona (CF.93009870234), con sede in Verona, Via dell'Artigliere 8, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pier Francesco Nocini;

Premesso che:

- la Regione del Veneto ha quantificato la carenza di medici specialisti nelle diverse discipline come da allegato al presente accordo;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, dispone quanto segue:
 - i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e

delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie di Azienda Zero risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso gli Atenei di Padova e di Verona;
- pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione del Veneto e gli Atenei di Padova e di Verona, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione teorica compete alle università mentre la formazione pratica si svolge presso l'azienda sanitaria presso la quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché accreditata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 s.m.i.;
- l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, istituito con DGR n. 2532 del 4 agosto 2009, ha approvato il testo del presente accordo nella seduta del 25 novembre 2019, sottoposto all'approvazione dei competenti organi regionali e universitari,

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Università degli Studi di Padova e di Verona (d'ora in poi Università) riconoscono le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
3. Per gli specializzandi delle Università di Padova e di Verona l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuato dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione di una delle due Università, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999. Nelle more dell'ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l'assunzione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti previsti dall'allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto.
4. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende stesse e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalle stesse direzioni sanitarie.
5. Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il "tutoraggio", svolto dai dirigenti medici della struttura interessata, nelle forme indicate dal regolamento delle Scuole di specializzazione, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

6. Lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

7. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

9. E' demandato all'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, istituito con DGR n. 2532 del 4 agosto 2009, il monitoraggio sull'attuazione del presente accordo e l'eventuale formulazione, alla Regione e alle Università, di proposte migliorative che dovessero apparire opportune sulla base dell'attuazione stessa e alla luce di eventuali novità normative.

Letto, sottoscritto digitalmente

Regione del Veneto

Università degli Studi di Padova

Università degli Studi di Verona

data_____

ALLEGATO
all'Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi
per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi

Disciplina concorsuale	Posti vacanti dirigenza medica
MED. E CHIR. ACCETTAZIONE/URGENZA	320
ANESTESIA E RIANIMAZIONE	148
MEDICINA INTERNA	125
RADIODIAGNOSTICA	79
PEDIATRIA	73
GINECOLOGIA E OSTETRICIA	66
CHIRURGIA GENERALE	64
GERIATRIA	55
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	51
PSICHIATRIA	47
CARDIOLOGIA	38
EPIDEMIOLOGIA	27
MEDICINA LAVORO E SIC. AMB. LAVORO	22
PATOLOGIA CLINICA (LAB. ANALISI)	22
UROLOGIA	22
DIR. MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO	21
NEUROLOGIA	21
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	20
ANATOMIA PATOLOGICA	19
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	19
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	19
OFTALMOLOGIA	18
CURE PALLIATIVE	17
GASTROENTEROLOGIA	17
ONCOLOGIA	16
MEDICINA LEGALE	15
NEFROLOGIA	15
ORGANIZZ. SERVIZI SANITARI DI BASE	15
OTORINOLARINGOIATRIA	13
CHIRURGIA VASCOLARE	11
MEDICINA TRASFUSIONALE	11
NEUROCHIRURGIA	11
MALATTIE INFETTIVE	9

Disciplina concorsuale	Posti vacanti dirigenza medica
CARDIOCHIRURGIA	8
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	8
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	8
EMATOLOGIA	7
MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA	7
MEDICINA NUCLEARE	7
NEURORADIOLOGIA	7
RADIOTERAPIA	7
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	6
ENDOCRINOLOGIA	6
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA	5
CHIRURGIA PEDIATRICA	5
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA	5
REUMATOLOGIA	5
ANGIOLOGIA	4
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	4
ODONTOIATRIA	4
SCIENZA DELL'ALIMEN. E DIETETICA	3
AUDIOLOGIA E FONIATRIA	2
CHIRURGIA TORACICA	2
MEDICINA DELLO SPORT	2